



**Elenco e spiegazioni  
delle fattispecie di reato  
significative nell'ambito di CfC Advice S.r.l.**

## FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001					
		FATTISPECIE DI REATO	SPIEGAZIONI	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
1	Articolo 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)</b>                      Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.</p> <p>La condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma.</p>	<p>Da 100 a 500 quote;</p> <p>Da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.</p>	<p>Da 3 mesi a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
2	Articolo 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</b>                      Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>L'ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.</p> <p>E' irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poichè il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento del finanziamento.</p>	<p>Da 100 a 500 quote;</p> <p>Da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.</p>	<p>Da 3 mesi a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

3	<p>Articolo 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 640 c.p. (Truffa)</b> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unità Europea)</p>	<p>Da 100 a 500 quote;  Da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave</p>	<p>Da 3 mesi a 2 anni: · Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
4	<p>Articolo 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici.</p>	<p>Da 100 a 500 quote;  Da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.</p>	<p>Da 3 mesi a 2 anni: · Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
5	<p>Articolo 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 640 ter c.p. (Frode informatica)</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>Il reato si configura nel caso di modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite dalla Pubblica Amministrazione su supporto elettronico, con alterazione dell'archivio informatico.</p>	<p>Da 100 a 500 quote;  Da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.</p>	<p>Da 3 mesi a 2 anni: · Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

6	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</b>  Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	Tale delitto, che è di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.	Da 100 a 500 quote	Da 3 mesi a 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
7	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</b>  Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater</p>	La norma in esame punisce l'abusiva acquisizione, in qualunque modo, dei mezzi o dei codici di accesso.	Da 100 a 300 quote	Da 3 mesi a 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

8	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 615 quinquies cp (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>	La fattispecie di reato punisce chiunque diffonda un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.	Da 100 a 300 quote	Da 3 mesi a 2 anni: · Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
9	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 617 quater cp (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente interrompa, impedisca o intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.</p> <p>La stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.</p>	Da 100 a 500 quote	Da 3 mesi a 2 anni: · Interdizione dall'esercizio dell'attività; · Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
10	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 617 quinquies cp (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	La condotta consiste nell'installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi interferenza.	Da 100 a 500 quote	Da 3 mesi a 2 anni: · Interdizione dall'esercizio dell'attività; · Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

11	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 635 bis cp (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	Le condotte illecite consistono nella distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione e soppressione delle informazioni, dati o dei programmi informatici altrui.	Da 100 a 500 quote	<p>Da 3 mesi a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
12	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 635 ter cp (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	La fattispecie di reato punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.	Da 100 a 500 quote	<p>Da 3 mesi a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
13	Articolo 24bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, renda, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.	Da 100 a 500 quote	<p>Da 3 mesi a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

14	Articolo 24ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)</b>          Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>La condotta si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti.</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
----	-----------------------------------	---	---	---------------------------	--

15	<p>Articolo 24ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera)</b>          Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
----	---	--	--	----------------------------	--



16	Articolo 24ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)</b> Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	<p>Ai fini della sussistenza di tale fattispecie di reato è necessaria l'esistenza di una associazione mafiosa, destinataria dell'elargizione di denaro, che si impegna a far votare il soggetto candidato.</p> <p>Il denaro elargito deve essere destinato a favore dell'associazione promittente e non di un singolo soggetto.</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
17	Articolo 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 317 c.p. (Concussione)</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	Il delitto di concussione è un reato proprio e può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
18	Articolo 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)</b> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>	Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Da 100 a 200 quote	Non sono previste sanzioni interdittive

19	Articolo 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</b>  Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un iantaggio in favore dell'offerente).</p>	<p>Da 200 a 600 quote</p> <p>Da 300 a 800 quote qualora il delitto sia aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
20	Articolo 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)</b>  Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (es. Magistrati)</p>	<p>Da 200 a 600 quote (Art. 319-ter, comma 1)</p> <p>Da 300 a 800 quote (Art. 319-ter, comma 2)</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
21	Articolo 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)</b>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>La norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> </ul>

					<p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
22	<p>Articolo 25  D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</b>  Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<p>Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il pubblico funzionario per aver compiuto o affinché compia un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio idoneo ad influire sulle sorti di un processo civile, penale o amministrativo.</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
23	<p>Articolo 25  D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)</b>  Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli.</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

24	<p>Articolo 25 D.lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		Sino a 200 quote	Non sono previste sanzioni interdittive
----	--	---	--	------------------	---

25	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)</b> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>	Tale reato potrebbe prodursi con la predisposizione di comunicazioni false dirette ai soci riguardo la situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società (bilancio d'esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa ecc.) con lo scopo di occultare la reale situazione, inducendo in errore le parti interessate.	Da 200 a 300 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Non sono previste sanzioni interdittive
26	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)</b> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante l'occultamento di documenti od altri idonei artifici lo svolgimento di attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.	Da 100 a 200 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Non sono previste sanzioni interdittive
27	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)</b> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10,329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante l'occultamento di documenti od altri idonei artifici lo svolgimento di attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.	Da 200 a 360 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Non sono previste sanzioni interdittive

28	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</b> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.	Da 200 a 360 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Non sono previste sanzioni interdittive
29	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 2632 c. c. (Formazione fittizia del capitale)</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui ci sia una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.	Da 200 a 360 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Non sono previste sanzioni interdittive
30	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>		Da 400 a 600 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

		Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.			
31	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<b>Art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa		Da 200 a 400 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
32	Articolo 25ter D.Lgs. 231/2001	<b>Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Tale ipotesi di reato consiste nella: <ul style="list-style-type: none"> <li>- diffusione di notizie false;</li> <li>- realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote (qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).	Non sono previste sanzioni interdittive
33	Articolo 25 quinquies D.Lgs. 231/2001	<b>Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.		Da 400 a 1000 quote	Sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/01

		<p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a € 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>			
34	<p>Articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>Il reato sanziona le condotte colpose che abbiano determinato la morte di un uomo (ad es. la società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di una persona).</p>	<p>Sanzione pecuniaria pari a 1000 quote</p> <p>Nel caso in cui il reato sia previsto con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>



35	<p>Articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)</b> Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	<p>La condotta punita dalla norma in esame consiste nel cagionare per colpa una lesioni dalla quale derivi una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.</p> <p>Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.</p> <p>Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.</p>	<p>Sanzione amministrativa non superiore a 250 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
36	<p>Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 648 c.p. (Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>	<p>Per la configurabilità della ricettazione è necessario il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.</p>	<p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

37	Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 648 c.p. (Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Affinché si configuri il reato è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.</p> <p>La società risponde del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico.</p>	<p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
38	Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		<p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

39	<p>Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)</b>          Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		<p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
40	<p>Articolo 25-decies D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</b>          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la società, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.</li> </ul>	<p>Sanzione pecuniaria sino a 100 quote</p>	<p>Non sono previste sanzioni interdittive</p>

41		<p><b>Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)</b>  E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		Da 250 a 600 quote	Per un periodo non superiore ad un anno: · Interdizione dall'esercizio dell'attività; · Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
42	Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 452 quater (Disastro ambientale)</b>  Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.  Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.  Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		Da 400 a 800 quote	Per un periodo non superiore ad un anno: · Interdizione dall'esercizio dell'attività; · Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
43		<p><b>Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)</b>  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>		Da 200 a 500 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.

44	Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>		Da 250 a 600 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
45		<p><b>Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p>		Da 150 a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
46		<p><b>Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>		Sino a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
		<p><b>Art. 137 D.Lgs. 152/ 2006 Norme in materia ambientale – sanzioni penali:</b> <b>Comma 2:</b> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p>		Da 200 a 300 quote	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

47		<p><b>Comma 5 (secondo periodo):</b> Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p><b>Comma 11:</b> Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>· il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
48	Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 137 D.Lgs. 152/ 2006 Norme in materia ambientale – sanzioni penali:</b></p> <p><b>Comma 3:</b> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p><b>Comma 5 (primo periodo):</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00.</p>		Da 150 a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
49		<p><b>Art. 256 D.Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:</b></p> <p><b>Comma 1, lettera a):</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p><b>Comma 6 (primo periodo):</b> Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,</p>		Sino a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.

		con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti			
50	Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 256 D.Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:</b></p> <p><b>Comma 1, lettera b):</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p><b>Comma 3 (primo periodo) -</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p><b>Comma 5:</b> Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>		Da 150 a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
50		<p><b>Art. 256 D.Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:</b></p> <p><b>Comma 3 (secondo periodo):</b> Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>		Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- Divieto di contrarre con la P.A.,</li> </ul>

					salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; · Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; · il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
51	Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Art. 257 c.1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti)</b> Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.		Sino a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
52		<b>Art. 258 c.4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</b> Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.		Da 150 a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.



53		<p><b>Art. 259 c.1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)</b>  Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>		Da 150 a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
54		<p><b>Art. 260 c.1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</b>  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>		Da 300 a 800	Per un periodo non superiore a 6 mesi: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
55	Articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Art. 260, comma 2 D.Lgs. 152/2006 Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti:</b> Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>		Da 400 a 800	
56		<p><b>Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</b>  <i>(comma 6)</i> Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.  <i>(comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo periodo)</i> Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi rifiuti contenente false dichiarazioni sulla natura, sulla composizione e sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p>		Da 150 a 250 quote (commi 6, 7 – secondo e terzo periodo- e 8 –primo periodo)  Da 200 a 300 quote (comma 8, secondo periodo)	Non sono previste sanzioni interdittive.

	Articolo 25 undecies D.Lgs. 231/2001	(comma 8, secondo periodo) Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi.			
57	Articolo 25 undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/2006 Sanzioni:</b> Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.		Sanzione pecuniaria sino a 250 quote	Non sono previste sanzioni interdittive.
58	Articolo 25- doudecies D.Lgs. 231/2001	<b>Articolo 22 bis del D.Lgs. 286/98 (Impiego di lavoratori irregolari).</b> Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, <b>ovvero</b> il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.		<i>articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</i>	Per un periodo non inferiore a 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul> il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

59	<p>Articolo 25- terdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654</b>, che prevede: <i>“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla <b>negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra</b>, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.</i></p>		<p>sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interdizione dall’esercizio dell’attività;</li> <li>· Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;</li> <li>· Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>· Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>sanzione dell’<b>interdizione definitiva</b> dall’esercizio dell’attività se <i>“l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti”</i> in questione.</p>
----	---	---	--	---	--

**Sezione Anticorruzione  
(fattispecie di reato previste dalla L.190/2012)**

		<b>FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>SPIEGAZIONI</b>
<b>1</b>	L. 190/2012	<p><b>Art. 314 c.p. (Peculato)</b>                      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p>La condotta in esame consiste nell'appropriazione di denaro o di cose mobili altrui da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.</p>
<b>2</b>	L. 190/2012	<p><b>Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</b>                      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	
<b>3</b>	L. 190/2012	<p><b>Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)</b>                      Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	
<b>4</b>	L. 190/2012	<p><b>Art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)</b>                      Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 5161.</p>	

5	L. 190/2012	<p><b>Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)</b>  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.</p>	
6	L. 190/2012	<p><b>Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio)</b>  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.  Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa</p>	
7	L. 190/2012	<p><b>Art. 331 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)</b>  Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 5161. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.0981. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>	

8	L. 190/2012	<b>Art. 334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)</b> Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 302 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.	
9	L. 190/2012	<b>Art. 335 c.p. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)</b> Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.	
10	L. 190/2012	<b>Art. 346 c.p. (Millantato credito)</b> Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.0651. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.0981, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.	
11	L. 190/2012	<b>Art. 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	

12	L. 190/2012	<p><b>Art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)</b>  Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno i capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	
13	L. 190/2012	<p><b>Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)</b>  Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.  Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà</p>	<p>Il reato in esame consiste nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità come prezzo dell'attività di mediazione con un pubblico ufficiale, un pubblico impiegato o un incaricato di pubblico servizio</p>
14	L. 190/2012	<p><b>Art. 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</b>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	
15	L. 190/2012	<p><b>Art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)</b>  Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1031. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.0651. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.</p>	

16	L. 190/2012	<b>Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)</b> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.0321. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	
----	-------------	--	--